



Provincia di Biella

AVVISO PUBBLICO

Prot. N. 2221 1334 06 FEB. 2019

Oggetto:	Avviso per la presentazione delle candidature per la designazione di una terna di candidati, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO nominerà un componente del Consiglio stesso in rappresentanza delle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.
-----------------	---

SI COMUNICA

che, risultando in scadenza l'attuale composizione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, a norma dell'art. 12, comma 2 lettera g) dello Statuto della Fondazione, alle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania di concerto è demandato il compito di designare una terna di candidati, nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo uscente provvederà alla nomina di un componente del Consiglio stesso;

PREMESSO CHE:

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:

art. 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei settori - di seguito complessivamente denominati "settori rilevanti" - della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. Può intervenire in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico [...]
2. Le finalità di cui al comma precedente saranno prevalentemente perseguite nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, che ne rappresentano il territorio di tradizionale operatività.
3. La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d'Italia e all'estero.

4. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all'art.15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.

2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse, e che le procedure di nomina siano funzionali alla salvaguardia dell'indipendenza e della terzietà dell'Ente. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.

3. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei a garantire la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

6. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.

7. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all'art. 9 seguente:

- a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;
- b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;
- e) coloro che ricoprono la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;

- f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 4;
- i) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
- l) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;
- m) non possono inoltre essere designati, quali partecipanti alle terne di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designanti.

8. le esclusioni di cui al presente articolo, comma 5 e comma 7 lettere b), e), h), l) e m), nonché l'esclusione di cui al comma 9 primo periodo, operano anche riguardo la formazione delle terne di candidature di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata con applicazione di quanto previsto al successivo art. 13.

9. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria; non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

10. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

11. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo della Fondazione l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali. Il componente di un organo della Fondazione che sia incorso in tale decadenza non potrà essere eletto all'interno degli organi della Fondazione né con riferimento al mandato in corso al momento della decadenza né con riferimento al mandato immediatamente successivo.

12. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

13. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

14. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art. 9 - Decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

2. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine. [...]

Art. 10 - Sospensione

1. Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione le medesime cause di sospensione previste con riferimento alle cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

In tali casi la sospensione si applica per l'intera durata delle misure di cui sopra.

2. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o constatazione dei suoi presupposti.

Art. 11 - Durata delle cariche

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Non è computato nel numero di mandati consecutivi quello espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo della Fondazione nel quale essi sono stati espletati, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. I componenti degli organi della Fondazione eventualmente nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da diciotto Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

2. Di essi nove sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:

- a) due nell'ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comune di Torino;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dalla Città metropolitana di Torino;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
- f) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Asti e Alessandria;
- g) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.

3. I restanti nove Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all'apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:

- a) uno nell'ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti residenti in Piemonte o in Valle d'Aosta che non abbiano rivestito, negli ultimi quattro anni, la carica di Presidente, di componente dell'organo di amministrazione o di Segretario Generale di una Fondazione di origine bancaria di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
- f) tre cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati sono disciplinate dal regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica. Qualora per tre votazioni successive non si raggiunga la maggioranza richiesta, la nomina del consigliere o dei consiglieri ancora da designare sarà effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.
4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

Art. 13 Procedura di nomina

Almeno 180 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate rose di candidati per ciascun membro di loro competenza [...]

Art. 14 - Competenze

Il Consiglio di Indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, [...]

Art. 15 - Funzionamento e deliberazioni

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno otto componenti in carica o il Collegio Sindacale. [...]

Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi

1. Nella determinazione dei corrispettivi economici, comunque essi siano denominati, ai componenti dei propri organi la Fondazione individua con proprio regolamento criteri idonei ad assicurarne la coerenza con la natura istituzionale, le finalità e gli scopi dell'Ente, con la sua dimensione patrimoniale e operativa e con l'assenza di finalità lucrative, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.[...]

4. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. [...]

TUTTO CIO' PREMESSO:

SI INVITANO

gli interessati in possesso dei requisiti di seguito elencati a proporre apposita domanda corredata da dettagliato *curriculum vitae* dal quale si evinca la necessaria competenza alla eventuale rappresentanza.

REQUISITI:

Occorre che i candidati:

- a) siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/ Provinciale di cui al Capo II del D.Lgs. 267/2000 (v. DCP n. 3 del 01/02/2017)
- b) siano in possesso di requisiti di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica, preferibilmente fra persone con un'adeguata esperienza nella attività della Fondazione con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse;
- c) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 del D.Lgs 01/09/1993, n. 385 e dall'art. 13 del D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e relativi decreti di attuazione (in particolare il D.M. 18/03/1998, n. 144 e il D.M. 11/11/1998, n. 468).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le proposte di candidatura, contenenti l'indicazione dei requisiti previsti devono essere sottoscritte dai candidati, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), indirizzate al Presidente della Provincia e presentate o inviate presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Biella, Via Quintino Sella n. 12, **improrogabilmente entro le ore 11.00 del giorno 18/02/2019** (non farà fede il timbro postale).

La spedizione della domanda (cui va allegata, oltre al curriculum vitae, una copia fotostatica del documento di identità del candidato) deve avvenire:

- posta elettronica certificata (PEC all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it entro e non oltre **le ore 11.00 del giorno 18/02/2019**
- spedizione postale: a mezzo raccomandata A/R ed essere indirizzata a Provincia di Biella via Q. Sella 12 – 13900 Biella e pervenire entro e non oltre **le ore 11.00 del giorno 18/02/2019**. Non farà fede il timbro postale.
- A mano direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente sito in Via Q. Sella 12 (accesso da P.za Unità d'Italia), 13900 Biella entro e non oltre **le ore 11.00 del giorno 18/02/2019**.

CURRICULUM VITAE:

Alla proposta di candidatura va allegato, secondo quanto disposto dagli indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 3 del 01/02/2017 il proprio *curriculum vitae* dal quale si evinca la necessaria competenza alla eventuale rappresentanza.

N.B. Il curriculum dovrà indicare in calce la seguente dicitura: *"Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003"*;

Le candidature, che non vincolano il Presidente della Provincia, saranno da questi valutate tenendo conto dei seguenti elementi: titolo di studio, attività professionale, esperienza in attività di direzione o controllo in enti pubblici o privati, attività di studio, insegnamento o ricerca attinenti al settore di competenza dell'ente da rappresentare.

I dati dei quali la Provincia di Biella entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni:

i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti il presente avviso;

il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;

il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione della candidatura;

i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del candidato) in forma di pubblicazione sul sito Internet della Provincia per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il presente avviso è disponibile in internet al sito www.provincia.biella.it

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare ai seguenti numeri: 015-8480721 015-8480813.

Biella, **06 FEB. 2019**

 **Il Presidente della Provincia**
Gianluca FOGLIA BARBISIM

